

(N. 2209-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2396)*

*modificato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 2 aprile 1952*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 maggio 1952 (V. Stampato N. 2396-B)*

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1952**

Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli Uffici postali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.

A richiesta della parte, la consegna può essere fatta a mezzo degli uffici postali, purchè, il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.

Art. 2.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di Tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'Ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di tesoreria provinciale.

È lasciata all'Amministrazione postale la facoltà di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.

Art. 3.

Per il servizio di cui al precedente articolo 2 è dovuto dagli interessati all'Amministrazione postale un diritto nella misura del 2 e mezzo per mille del capitale nominale con un minimo di lire 15.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

*Identico.**Soppresso.*

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.